

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2105)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1962 (V. Stampato n. 3793)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(SEJNI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 luglio 1962*

Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalità previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unità.

**Art. 2.**

Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.

**Art. 3.**

Il Ministero degli affari esteri, sempre al fine di favorire la collaborazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo con i quali siano in atto accordi di collaborazione economica e tecnica potrà anche, sentito il parere dei Ministeri interessati, incaricare società, enti o privati di nazionalità italiana dell'effettuazione di ricerche e dell'elabora-

zione di studi, piani e progettazioni concernenti programmi di sviluppo economico, grandi lavori pubblici, impianti industriali, ricerche geologiche e minerarie, trasformazioni fondiari ed agricole, impianti-pilota, riforme amministrative e scolastiche, sistemi di sicurezza sociale e simili, concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista e del costo preventivato di tali ricerche, studi, piani e progettazioni.

**Art. 4.**

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, del commercio con l'estero e dei lavori pubblici.

**Art. 5.**

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.

**Art. 6.**

All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.